

CORTE dei CONTI Umbria – Sez. giurisdiz. - sentenza n. 19 del 10 giugno 2026

RESPONSABILITÀ GESTIONALE E CADUTA DEL PAZIENTE OBESO: ESCLUSA LA COLPA GRAVE DELLA RESPONSABILE

Una paziente di oltre 123 kg, ricoverata per gravi disturbi alimentari, è caduta in un ufficio di segreteria sedendosi su una sedia a rotelle inadeguata, riportando un trauma da distorsione del rachide cervicale e lombo-sacrale, una contusione sacro-coccigea e della scapola sinistra, con algie e ripercussioni psicologiche. L'Azienda Sanitaria, a seguito di una CTU sfavorevole, ha risarcito il danno in sede civile per € 21.423,07. La Procura erariale ha promosso un giudizio per responsabilità amministrativa (danno indiretto) contro la Responsabile del Centro, mirando a ottenere la condanna al pagamento di metà dell'esborso aziendale per presunta colpa grave nell'organizzazione degli arredi e nella valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008 e Raccomandazione n. 13). La Corte ha rigettato la domanda, escludendo la colpa grave poiché il locale non era destinato alla degenza e l'accesso era mediato da personale ausiliario, la cui condotta negligente ha interrotto il nesso causale. Emergono profili rilevanti sulla perimetrazione della Legge Gelli-Bianco e sui confini della responsabilità del "datore di lavoro" sanitario.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA - Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO - Componente

Dott.ssa Elisabetta CONTE - Componente relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 13789 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:

1. - OMISSIS OMISSIS Omissis nata il Omissis (C.F. OMISSIS) nata a Omissis (OMISSIS) e residente a OMISSIS in Via Omissis n. Omissis, rappresentata e difesa dall'Avvocato AnnaMaria Pacciarini (C.F. (...)) - e-mail-pec: annamaria.pacciarini @avvocatiperugiapec.it), elettivamente domiciliata presso il relativo Studio a Città di Castello (PG), in Via Marconi n. 3.

VISTO l'atto di citazione.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 20 maggio 2026, svoltasi con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Marida Amodio Mancino, il Relatore Dott.ssa Elisabetta Conte, il Pubblico Ministe-

ro, in persona del S.P.G. Francesco Magno e l'Avvocato Anna Maria Pacciarini per la convenuta. Ritenuto in

Svolgimento del processo

I. - Con atto di citazione depositato in data 02.12.2025, la Procura regionale citava in giudizio la Dott.ssa Omissis Omissis Omissis persentirla condannare al risarcimento, in favore dell'Azienda U.S.L. Omissis, del danno indiretto quantificato in Euro 10.711,53 verificatosi in conseguenza del sinistro da caduta occorso alla Sig.ra Omissis all'interno del "Centro Disturbi da Alimentazione Incontrollata" (di seguito, Centro D.A.I.) di Omissis Omissis Omissis del conseguente contenzioso civilistico.

II. - Nell'atto di citazione, l'Ufficio requirente riportava che presso il predetto Centro D.A.I. - dedicato ai trattamenti per le grandi obesità, munito di arredi idonei e certificati a partire dal 13.09.2018 veniva ricoverata la Sig.ra Omissis, dal peso ponderale di oltre 123 kg.

In data il 22.09.2018, la degente chiedeva di essere accompagnata dalla unità di personale O.S.S. di turno nell'Ufficio di Segreteria, per depositare i propri effetti personali. Una volta all'interno, la paziente sedendosi su una sedia ivi presente, scivolava e cadeva a terra. In esito alla caduta riportava un trauma da distorsione del rachide cervicale e lombo sacrale, una contusione della regione sacro coccigea ed una contusione della scapola sinistra nonché conseguenti algie e ripercussioni psicologiche, sicché agiva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti. In considerazione degli esiti della CTU disposta nel giudizio civile, l'Azienda S. definiva la vicenda stragiudizialmente, riconoscendo alla danneggiata il complessivo importo di Euro 21.423,07.

La Procura erariale affermava - sulla base delle relazioni interne acquisite presso l'U. e confermate da degenti dell'epoca del D.A.I. (auditi come persone informate sui fatti) - che la c.d. Segreteria del Centro non presentava arredi adeguati a pazienti obesi perché dedicata agli operatori sociosanitari, in quanto frequentato dai pazienti solo per la consegna di materiale o di pratiche burocratiche. Tuttavia, i pazienti all'epoca ricoverati presso il Centro D.A.I. confermavano che il locale Segreteria era quotidianamente visitato dai degenti poiché utilizzato per la misurazione della pressione e per lo svolgimento di ulteriori adempimenti (tra cui il deposito, ogni mattina, dei telefoni cellulari e la conservazione degli effetti personali).

III. - La Procura regionale notificava, quindi, invito a dedurre alla Dott.ssa Omissis Omissis Omissis, in qualità di Responsabile del Centro D.A.I. all'epoca dei fatti nonché dall'unità di personale OSS presente al momento dell'incidente, per il conseguente addebito, a titolo gravemente colposo, pro quota parziaria: "danno pubblico di Euro 21.423,07 arrecato alla U. Omissis in conseguenza degli esborsi sostenuti in favore della Sig.ra Omissis in esito al contenzioso civile svolto innanzi al Tribunale di Terni (r.g. 2918 del 2019), definito con transazione approvata con D.G. 8.09.2023, n. 1072". A seguito dell'istruttoria condotta, la posizione della seconda invitata veniva archiviata per insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

IV. - Non ritenendo soddisfacenti gli elementi forniti in sede istruttoria dalla Dott.ssa Omissis Omissis, la Procura erariale la conveniva in giudizio per il risarcimento del danno nella vicenda occorso all'Ente sanitario. A parere del Requirente, la condotta omissiva della Responsabile del

Centro aveva assunto efficacia concausale nella produzione del danno determinatosi per l'inadeguata organizzazione degli ambienti e degli arredi del Centro, alla luce dei rischi specifici correlati alla natura dei ricoveri. Difatti, essendo il locale frequentato quotidianamente da degenti obesi, le sedie ivi presenti avrebbero dovuto essere adeguate a tale tipologia di utenza. Si riscontrava, quindi, una violazione degli obblighi di custodia di cui all'art. 2051 c.c. e degli artt. 15, 18 e 28 D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di corretta valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, nonché della Raccomandazione n. 13 del 2011 del Ministero della Salute, avente ad oggetto la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle Strutture sanitarie, che imponeva la valutazione del rischio associato a ciascun paziente e l'attuazione di interventi mirati alla riduzione dei fattori di esposizione personali ed ambientali nonché la predisposizione di un "programma di gestione del rischio di caduta volto all'individuazione del profilo di rischio nel contesto preso in esame in relazione alle caratteristiche del paziente e della struttura, alla definizione di misure di prevenzione, considerando i fattori di protezione e precauzione". Sulla base di detta Raccomandazione, peraltro, il Centro D.A.I. aveva predisposto un Documento che, nella versione ratione temporis applicabile (aggiornamento 22.03.2013), disponeva inequivocabilmente: "altro rischio riguardante la tipologia dei pazienti che sono in elevato sovrappeso è l'uso di attrezzature adeguate specifiche presenti nel reparto (letti, sedie, sollevatori pazienti)". Pertanto, la presenza di sedie difettose o, comunque, non adeguatamente tarate per i pazienti sovrappeso, nella Segreteria del Centro, accessibile e quotidianamente fruita dall'utenza, veniva ritenuta dalla Procura condotta incompatibile con una corretta gestione dei rischi specifici della Struttura, quali anche esplicitati nel predetto Documento di Valutazione dei Rischi (nel prosieguo: "D.V.R."): violazione da ritenersi grave, pertanto imputabile - anche secondo i principi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 - al Responsabile del Centro nella qualità di "Datore di lavoro" la quale avrebbe dovuto regolamentare, con la dovuta diligenza, l'accesso ai diversi locali nonché vigilare sul concreto utilizzo degli spazi e sull'idoneità dei relativi arredi.

V. - Si costituiva nel giudizio la convenuta, eccependo l'inaffidabilità e l'improcedibilità dell'azione per mancato rispetto dei termini i cui all'art.13 L. n. 24 del 2017 (legge Gelli Bianco), che imponevano all'Azienda S. - al riguardo asserita del tutto inadempiente - la comunicazione al presunto responsabile del danno dell'instaurazione del giudizio entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'azione del terzo danneggiato e, sempre entro un termine di quarantacinque giorni, dell'avvio di eventuali trattative stragiudiziali, con l'invito a prendervi parte. Peraltro, la stessa era stata chiamata come teste innanzi al giudizio civile instaurato presso il Tribunale di Terni, non potendo, quindi, essere convenuta come parte dello stesso. Nel merito, contestava le dichiarazioni rese dalla unità OO.SS. che aveva assistito all'incidente, sulle quali si era basata l'azione della Procura regionale, poiché ritenute porsi in palese contraddizione con quanto dichiarato negli scritti difensivi chiesti dal P.M. e, soprattutto, con la deposizione testimoniale dalla stessa resa nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Terni, non corrispondendo al vero che accompagnare i pazienti all'interno del locale Segreteria rientrava tra i compiti assegnati alla medesima, essendo stato convenuto esattamente l'opposto.

Rappresentava, poi, di essere stata individuata quale Responsabile del Centro D.A.I - Distretto del Omissis nell'anno 2008 e che nel 2017 la U. Omissis le aveva conferito l'incarico professio-

nale di Alta specializzazione "Servizi Aziendali D.C.A" con durata triennale e facoltà di rinnovo, con individuazione della sede di lavoro "nelle sedi aziendali presso le quali si erogano le attività riconducibili al presente incarico". In ottemperanza a tale disposto contrattuale, la convenuta si prodigava nello svolgere il proprio incarico nelle Sedi che nel corso degli anni venivano aperte proprio per la cura dei disturbi alimentari.

Al momento dell'incidente, la Dr.ssa Omissis Omissis coordinava quattro sedi: Omissis Omissis e Omissis Omissis Omissis a Omissis, Centro DCA di Omissis e Centro DAI di Omissis Omissis ad interim. Il numero dei pazienti annuale era, nel 2018, intorno alle 240 unità. La convenuta rappresentava inoltre di non rapportarsi direttamente con il Personale OSS e che questo le segnalava per iscritto le varie problematiche; per quelle riguardanti lo stato degli arredi o il funzionamento dei servizi, ogni Struttura aveva un modulo in cui venivano riportate le varie disfunzioni; tuttavia, non aveva ricevuto nulla con riguardo agli arredi del Centro D.A.I., per cui non era a conoscenza della presenza di una sedia difettosa. Contestava, poi, la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave, non avendo posto in essere comportamenti negligenti e non essendosi resa responsabile di imperizia, né tantomeno di imprudenza. Ciò anche in considerazione del fatto che, non potendo essere presente tutti i giorni presso la specifica Struttura, il Personale della stessa avrebbe dovuto segnalarle la presenza di arredi inadatti in un locale, peraltro, presso il quale lei stessa aveva dato espresse disposizioni affinché nessun paziente entrasse. Nella memoria difensiva si avversava, poi, la supposta violazione dei principi dettati dalla normativa in materia di antinfortunistica, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali secondo cui la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

Nell'udienza del 20 maggio 2026:

- il Pubblico ministero sosteneva la non applicabilità della legge Gelli-Bianco, poiché riferita al solo esercizio delle attività sanitarie laddove, invece, nel caso di specie la contestazione aveva ad oggetto attività amministrative; ribadiva che, dalle indagini, era inequivocabilmente emerso che i pazienti frequentavano la Segreteria, in cui vi erano arredi non idonei; riaffermava che il nucleo della condotta contestata era la violazione di obblighi inerenti alla valutazione del rischio, norme che avrebbero richiesto maggiore attenzione per la tutela pazienti obesi e che, dunque, la colpa grave risiedeva nella macroscopica divergenza tra la già richiamata Circolare ministeriale del 2011, precit., il D.V.R. e quanto si era verificato. Stante pendenza di una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 1 della L. n. 20 del 1994, come modificato dalla L. n. 1 del 2026, il P.M. concludeva per l'accertamento del pregiudizio nonché per la sospensione impropria del giudizio in relazione alla quantificazione del danno erariale addebitabile;

- l'Avv. Pacciarini, per la convenuta, ribadiva l'estraneità dell'assistita alla vicenda, siccome dimostrata anche dal fatto che la stessa era stata chiamata come testimone e non come parte nel giudizio civile e che non vi era prova che la medesima avesse affermato che bisognava recarsi in Segreteria per misurare la pressione; da ultimo rappresentava che la convenuta, all'epoca dei fat-

ti, gestiva quattro diversi Centri sanitari sul territorio, avendo come referenti per le singole Strutture il relativo Capo infermiere, che, su indicazione degli Operatori sociosanitari, le avrebbe dovuto segnalare eventuali problematiche, cosa che non era avvenuta nel caso di specie.

Considerato in

Motivi della decisione

1. - Preliminarmente, occorre scrutinare l'eccezione di inammissibilità e di improcedibilità dell'azione della Procura regionale sollevata dalla parte convenuta per mancato rispetto dei termini al riguardo previsti dall'art.13 L. n. 24 del 2017 (legge Gelli Bianco), che imponevano all'Azienda S. di comunicare al presunto responsabile del danno l'instaurazione del giudizio entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'atto introduttivo e, sempre entro un termine di quarantacinque giorni, di informare sempre il medesimo dell'avvio di trattative stragiudiziali tra questa e il danneggiato, con l'invito a prendervi parte.

L'eccezione in argomento risulta sprovvista di giuridico fondamento.

Come correttamente osservato dalla Procura regionale, l'ambito di applicazione della c.d. Legge Gelli è limitato all'esercizio dell'attività sanitaria, non potendosi estendere anche al caso di sanitari che esercitano attività essenzialmente di carattere amministrativo-gestionale. La corretta delimitazione dell'ambito di applicazione della legge in discorso - destinata, per quanto qui di rilievo, a disciplinare la responsabilità sanitaria, sia penale che civile ed erariale - deve, difatti, tenere conto di quanto disposto dal relativo l'articolo 5, che vincola gli esercenti le professioni sanitarie, "nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale" ad attenersi alle linee guida e, ove non disponibili, alle buone pratiche clinico assistenziali. Pertanto, la circostanza che l'operatore si sia attenuto, o meno, alle predette linee guida, funge da parametro di valutazione della condotta al fine del configurarsi, o meno, di una responsabilità da malpractice sanitaria, ciò delimitando la materia riguardata dalla legge precitata.

Nel merito, svolgendo la disposizione espresso riferimento all'esecuzione di prestazioni sanitarie, ne consegue il non potersi, dunque, ritenere che l'esercizio di attività essenzialmente a carattere amministrativo-gestionale, sol perché svolto da un medico all'interno di una Struttura medico-ospedaliera, possa essere ritenuto anch'esso esercizio della professione sanitaria. Una simile interpretazione, difatti, travalicherebbe la ratio della legge, che è quella, in continuità con il c.d. Decreto Balduzzi (D.L. n. 158 del 2012), di riordinare la disciplina nell'indicata materia prevedendo, anche nell'ottica di una riduzione della c.d. medicina difensiva e del contenzioso, meccanismi in grado, da un lato, di rendere più agevole il risarcimento di un danno cagionato al bene Salute (es.: il tentativo obbligatorio di conciliazione e la responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria) e, dall'altro, la valorizzazione della complessità dell'attività medica prevedendo degli strumenti di mitigazione della responsabilità e cause di non punibilità (es.: il rispetto di linee guida e di buone pratiche; la disciplina della rivalsa, anche in sede contabile; il tetto al risarcimento nei confronti del sanitario danneggiante).

Pertanto, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina di carattere speciale anche ai casi di esercizio di attività essenzialmente amministrativa o gestionale, solo perché esercitata da

un sanitario, oltre a non trovare giustificazione nella ratio della legge, rischierebbe altresì di ingenerare delle discriminazioni tra soggetti che, sebbene svolgenti la stessa tipologia di attività - quella amministrativa - risponderebbero a diverso titolo in base alla diversa qualifica posseduta. Tanto premesso, nel caso in esame risulta dagli atti che l'attività che la convenuta svolgeva presso il Centro D.A.I. anche attività di carattere gestionale ed amministrativo, come si evince dalla documentazione dalla stessa fornita (rif.: la delibera del D.G. n. 162/2017 dove alla stessa viene conferito l'incarico speciale di Alta specializzazione come "servizi aziendali DCA") ovvero da quanto riportato nella memoria di costituzione, laddove si afferma che "il personale segnalava alla Dr.ssa Omissis Omissis varie problematiche; per quelle riguardanti l'ostacolo degli arredi o il funzionamento dei servizi, ogni struttura aveva un modulo in cui venivano segnalate le varie disfunzioni. Come si evince dal documento che si allega, riguardante proprio il centro di Città della Pieve (v.doc. n.4), la U. Omissis forniva una scheda in cui erano inseriti i guasti agli impianti o agli arredi e tale scheda, consegnata alla Dr.ssa Omissis Omissis, veniva poi inviata all'area tecnica affinché provvedesse. Questo era il "protocollo" della U. Omissis in dotazione dei sanitari con mansioni di responsabilità".

Sulla base di tanto, quindi, vertendo l'azione di responsabilità amministrativa su un fatto non riconducibile all'esercizio dell'attività sanitaria quanto, piuttosto, a quella di carattere amministrativo e gestionale svolta dalla convenuta nella qualità di Responsabile del Centro ("Datore di lavoro"), l'eccezione all'esame si configura del tutto priva di fondamento.

2. - Passando al merito della pretesa della Procura regionale, la domanda non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.

2.1. - L'Ufficio requirente ha ritenuto che il danno arrecato alla degente fosse conseguenza immediata e diretta di due distinte, concorrenti condotte, addebitabili - quanto alla presenza della sedia difettosa o, comunque, inadatta per i pazienti obesi, nonché all'accesso consentito all'utenza presso l'inadeguato locale "Segreteria" - al Responsabile pro tempore del Centro D.A.I., ossia la convenuta e, quanto all'assistenza in concreto prestata alla degente, all'operatrice socio-sanitaria che ha omesso la necessaria attenzione nella gestione della degente, la cui posizione è stata, tuttavia, archiviata in sede istruttoria. In particolare, alla Dott.ssa Omissis Omissis si è contestata la violazione degli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c., dei principi in tema di corretta valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro desumibili dagli artt. 15, 18 e 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché della Raccomandazione n. 13 del 2011 del Ministero della Salute, avente ad oggetto la prevenzione dei rischi della specie e del D.V.R. del Centro DAI.

Dalla documentazione versata in atti risulta la frequentazione della Segreteria, da parte dei pazienti, sicuramente per lasciarvi in deposito i propri effetti personali, mentre da alcune testimonianze risulta che la stanza venisse, altresì, utilizzata per la misurazione della pressione arteriosa. Si trattava, comunque, di un locale non destinato ai degenti che, nel caso, vi potevano soggiornare solamente per pochi minuti e, come emerge dalle audizioni (ad es., della degente vittima del sinistro e della unità O.S.S. la cui posizione veniva archiviata), sempre accompagnati dagli operatori sociosanitari. Dalle audizioni in atti e, in particolare, da quella della predetta operatrice, risulta, poi, che "nel locale segreteria ci sono seggiole rinforzate per grandi obesi sopra i 150 kg, visto che si tratta di un locale utilizzato in più occasioni della giornata anche dai

pazienti", circostanza confermata anche nelle deduzioni all'invito a dedurre della stessa: "nel locale sono presenti almeno due sedie di tale tipologia, con struttura in ferro e di dimensioni maggiori, che vengono quotidianamente utilizzate al momento della misurazione della pressione", mentre la degente ha affermato che non vi era mobilio adatto ai pazienti obesi.

Orbene, premesso che a quasi dieci anni di distanza dall'accaduto non appare possibile ricostruire con certezza se il locale in questione fosse, o meno, attrezzato con sedute idonee ai pazienti obesi, né è stata data prova che la frequentazione del locale da parte di questi venisse autorizzata dalla Responsabile del Centro (circostanza dalla convenuta motivatamente contestata) è comunque emerso dagli atti del giudizio che il locale in argomento non era destinato ai pazienti del Centro - non dovendo essere quindi attrezzato per la tutela degli stessi - che vi potevano accedere solo per consegnare materiale o pratiche burocratiche, come confermato anche dalla nota della Responsabile FF Rete DCA U. Omissis del 28.04.2025.

2.2. - Così ricostruito il quadro dell'utilizzazione della stanza, ove si è determinato l'infortunio in cui incorreva la paziente, il Collegio ritiene innanzitutto che non sia configurabile, in capo alla convenuta, l'elemento soggettivo qualificato della responsabilità amministrativa, ossia la colpa grave. Premesso che, come emerge dalla Delib. del 8 febbraio 2017 di conferimento alla Responsabile del Centro dell'incarico professionale di Alta specializzazione "Servizi Aziendali D.C.A", la stessa operava su più sedi di lavoro, non potendo quindi essere quotidianamente presente in ciascuna di esse, non si ritiene che la stessa - non avendo espressamente previsto che in un locale non destinato ai pazienti obesi (se non per la consegna di documenti o beni personali), ma al personale ausiliario, vi fosse un arredo idoneo ai grandi obesi - abbia commesso una manifesta violazione della normativa richiamata dalla Procura regionale. Sebbene non vi sia dubbio alcuno che la possibilità di una caduta incidentale sia uno dei principali rischi presenti nelle Strutture di degenza e che, laddove queste siano destinate a pazienti obesi, anche l'arredo debba a tal fine essere consona, il Collegio non ritiene che la mancata presenza - peraltro non dimostrata - di sedie idonee ai pazienti in un locale a loro non destinato, ma solo occasionalmente frequentato e, soprattutto, per brevissimi momenti, possa integrare una lampante, severa e palese violazione della normativa richiamata. Anche considerando, peraltro, che, come emerso dagli atti del giudizio, i pazienti non potevano accedere autonomamente e liberamente al locale Segreteria, ma dovevano sempre essere accompagnati da un dipendente del Centro, che, quindi, doveva vigilare sulla sicurezza del paziente.

2.3. - Nel caso di specie, poi, l'incidente si è verificato perché la degente, peraltro accompagnata, si era seduta su una sedia che chiaramente - trattandosi di una sedia con rotelle - non era destinata ai pazienti obesi, che la stessa, nella propria audizione, ha dichiarato essere quella su cui non era solita sedersi per la misurazione della pressione e che l'operatrice sociosanitaria ha dichiarato avere una seduta "traballante", dimostrando, quindi, di essere a conoscenza della presenza nella stanza di una seduta che non solo non era idonea ai pazienti ma era, altresì, compromessa, del qual fatto l'operatrice sanitaria avrebbe dovuto, quanto meno, apprestare specifica attenzione. Ciò a dire che, nel caso di specie, è stata la medesima e non la responsabile del Centro ad aver, inequivocabilmente partecipato all'incidente e concausalmente determinando l'inter-

ruzione del nesso di causalità, in via assorbente, tra il fatto dannoso e la condotta omissiva addebitata all'odierna convenuta.

3. - Per tutto quanto sopra esposto, motivato e precisato, la domanda della Procura regionale, in quanto infondata, non merita accoglimento e deve essere pertanto rigettata, restando assorbita ogni altra questione.

4. - Al rigetto della pretesa attrice consegue il diritto della convenuta al rimborso delle spese di giudizio, che si liquidano nell'ammontare di cui al dispositivo, in conformità ai parametri professionali forensi di cui al D.M. n. 55 del 2014 aggiornati ai sensi del D.M. n. 127 del 2022, con oneri a carico delle Amministrazioni di appartenenza all'epoca dei fatti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, definitivamente pronunciando nel merito sul giudizio in epigrafe, contrariis reiectis, dichiara infondata la domanda della Procura regionale, nei termini di cui in motivazione, e pertanto la rigetta.

Liquida le spese di lite in Euro 1.000,00, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese forentarie, in favore di Omissis Omissis Omissis.

I predetti oneri si pongono a carico dell'Amministrazione di appartenenza all'epoca dei fatti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

DECRETO

Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003, all'articolo 9, 1 e 4, del Reg. (UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

Conclusione

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.